

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 19667 del 24/09/2024 BOLOGNA

Proposta: DPG/2024/20317 del 24/09/2024

Struttura proponente: SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE,
LIQUIDAZIONI
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Oggetto: PR FESR 2021-2027 E FSE+ 2021-2027 RECEPIMENTO E APPLICAZIONE
DELLA DECISIONE UE C(2019) 3452 FINAL, RECANTE ORIENTAMENTI PER LA
DEFINIZIONE DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE DA APPLICARE PER
MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE DIGITALIZZAZIONE, PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE, LIQUIDAZIONI

Firmatario: FABIO DE LUIGI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del
procedimento:** Fabio De Luigi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento UE n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- il Regolamento UE n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento UE n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- il Programma regionale FESR 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5379 del 22 luglio 2022;
- il Programma regionale FSE Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5300 del 18 luglio 2022;
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", con il quale sono state introdotte nuove norme (ed adeguate quelle già in vigore) al fine di rendere esecutivo il regolamento UE n. 1303/2013 che disciplina la programmazione e l'uso dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, recependo le specifiche disposizioni in materia di ammissibilità della spesa;
- il Sistema di Gestione e controllo FESR (Si.ge.co) approvato con DD n. 14493 del 30/06/2023, come revisionato con DD n. 11191 del 31/05/2024, e il Sistema di Gestione e controllo FSE+ (Si.ge.co) approvato con DD n. 14492 del 30/06/2023, come revisionato con DD 13038 del 26/06/2024, che descrivono

- le attività di verifica svolte dalle strutture dell'Autorità di Gestione, tra cui i controlli di I livello desk;
- la Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 final del 14.5.2019 e del suo allegato recante gli "orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici";

Considerato che:

- la normativa applicativa della programmazione dei fondi strutturali per il periodo 21-27 è tuttora in via di completa definizione, sia a livello comunitario che nazionale;
- è atteso un aggiornamento del sopra richiamato DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 a livello nazionale;
- in Italia, a partire dal 01/07/2023, ha acquisito piena efficacia l'applicazione della normativa del c.d "nuovo codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs. n. 36/2023, che ha comportato una modifica ed un adeguamento nelle piste di controllo di I livello desk utilizzate in termini di check list da validare al termine della verifica in fase di rendicontazione;
- sono già stati avviati i controlli sui progetti finanziati e rendicontati sulla programmazione 2021-2027 attuati con procedure di appalti di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto che

- sia utile recepire la Decisione UE C (2019)3452 quale supporto alle istruttorie di rendicontazione, per determinare eventuali decurtazioni al contributo da liquidare nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti della programmazione UE 2021-2027 nel caso di irregolarità riscontrate nella fase di affidamento delle procedure e/o di esecuzione dei contratti nell'ambito di bandi che riguardano la realizzazione di progetti tramite procedure ad evidenza pubblica nell'ambito di appalti di lavori e fornitura di beni e servizi;
- sia necessario personalizzare, sulla base delle casistiche riscontrate nel corso delle istruttorie di rendicontazione, le irregolarità formali e sostanziali occorse da parte delle

stazioni appaltanti con l'intento di ampliare l'ambito di applicazione della Decisione UE seppure in termini di par condicio e di trasparenza, dandone adeguata motivazione nella comunicazione di esito al beneficiario;

- sia necessario ricondurre, sulla base delle casistiche riscontrate nel corso delle istruttorie di rendicontazione, le irregolarità formali e sostanziali nell'applicazione del codice dei contratti nazionale da parte delle stazioni appaltanti sia in fase di affidamento dell'appalto che di esecuzione del contratto alle casistiche di irregolarità previste dalla Decisione UE, con l'intento di estendere l'ambito di applicazione della Decisione UE alle specificità previste dalla normativa nazionale, dandone adeguata motivazione nella comunicazione di esito al beneficiario;

Considerata la necessità di applicare le decurtazioni forfettarie previste dalla Decisione europea C (2019) 3452 final a tutti i bandi che riguardano la realizzazione di progetti tramite appalti pubblici di lavori e fornitura di beni e servizi a valere sulla programmazione 2021/2027 in corso di rendicontazione alla data di adozione del presente atto e a quelli successivi, nelle more dell'approvazione di specifici ulteriori provvedimenti a livello comunitario e nazionale;

Tenuto conto che la Decisione europea C (2019) 3452 final debba essere applicata nella sua interezza e particolari casi specifici debbano essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità di Gestione;

Considerato tuttavia che:

- come previsto al punto 1.2.2 del testo recante gli orientamenti, l'applicazione delle rettifiche previste trova applicazione anche in relazione alle procedure cosiddette sottosoglia UE nel caso in cui vi sia una violazione del diritto nazionale in materia di appalti;

- in caso di contratti non soggetti alle Direttive, per quanto concerne il livello della rettifica finanziaria, la Commissione ha sempre chiarito che la natura e la gravità delle irregolarità non variano a seconda delle dimensioni del contratto o del tipo di ente aggiudicatore;

- per i contratti di minore entità, la rettifica finanziaria sarà inferiore poiché il tasso è applicato su un ammontare inferiore;
- è a discrezione dello stato membro decidere in merito alle norme nazionali (ossia decidere di applicare norme più severe di quelle stabilite nelle Direttive, per motivi noti allo stato membro)";

Ritenuto di stabilire che dal momento di adozione del presente atto le percentuali applicate in caso di irregolarità nelle procedure di appalto siano quelle previste dalla Decisione UE (2019)3452 final fino ad adozione di eventuali successivi provvedimenti integrativi e/o sostitutivi;

Viste:

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto: "il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28 settembre 2022 avente ad oggetto "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2360 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi delle Giunta regionale e soppressione dell'agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2317 del 22 dicembre 2023 avente ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2319 del 22 dicembre 2023 avente ad oggetto "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione";

Visti altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la Determinazione n. 2335 del 09/02/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2077 del 27/11/2023 avente ad oggetto "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- Dato atto che in base a quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto alla pubblicazione ivi contemplata, secondo le disposizioni indicate nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13;

Richiamate:

- la Determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022 "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";
- la Determinazione dirigenziale n. 25436 del 29/12/2022 "Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese";

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale denominato "TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE", da applicare a tutte le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche desk di I livello effettuate dall'Autorità di Gestione del PR FESR e del PR FSE+, nell'esecuzione delle procedure di appalto da parte delle stazioni appaltanti nell'ambito dei finanziamenti europei PR FESR 2021-2027 e PR FSE+ 2021-2027;
2. di aggiornare il presente provvedimento in caso di adeguamenti normativi a livello comunitario e/o nazionale impattanti sulle attuali disposizioni;
3. di richiamare il presente provvedimento nei manuali di istruzioni per i beneficiari che hanno lo scopo di stabilire le regole di corretta rendicontazione a valere sui bandi del PR FESR 2021-2027 che finanziano progetti attuati secondo la normativa di cui al codice dei contratti pubblici, nonché nel manuale operativo per la verifica delle domande di rimborso e di saldo delle operazioni finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
4. di pubblicare il presente atto sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/> al fine di informare i beneficiari dei finanziamenti della sua adozione;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

Allegato 1

TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE

Bando di gara e capitolato d'oneri

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
1.	Mancata pubblicazione del bando di gara o assegnazione diretta ingiustificata (ossia procedura negoziata illegale senza pubblicazione preliminare di un bando di gara)	Articolo 31 della direttiva 2014/23/UE Articoli 26, 32 e 49 della direttiva 2014/24/UE Articolo 44 e articoli da 67 a 69 della direttiva 2014/25/UE	Il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. Ciò si applica anche alle assegnazioni dirette o alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, qualora non siano soddisfatti i criteri per il loro utilizzo.	100%
			Come sopra, tranne per il fatto che l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati ²	25%
2.	Frazionamento artificioso degli appalti di lavori/servizi/forniture	Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE Causa C-574/10, Commissione/Germania, causa T358/08, Spagna/Commissione, e causa T-384/10, Spagna/Commissione	Un progetto di lavori o una proposta di acquisto di un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato artificialmente in diversi appalti. Di conseguenza, ciascun appalto per una parte di lavori/forniture/servizi risulta al di sotto della soglia stabilita dalle direttive, il che ne evita la pubblicazione nella GU per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione ³ .	100 % (tale rettifica si applica se il bando di gara riguardante i lavori/i servizi/le forniture in questione non è stato pubblicato

¹ La giurisprudenza menzionata fa riferimento alle disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. L'interpretazione fornita può però essere rilevante anche per le disposizioni delle direttive del 2014.

² Con mezzi di pubblicità adeguati si intende che il bando è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro abbia accesso a informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. Nella pratica, ciò si verifica quando i) il bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alla normativa pertinente) e/o ii) le norme di base relative alla pubblicità degli appalti sono state rispettate (per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02).

³ Lo stesso approccio è applicabile, mutatis mutandis, agli appalti soggetti solo a norme nazionali in materia di appalti pubblici e il cui frazionamento artificioso di

				nella GU benché ciò fosse richiesto dalle direttive)
			Come sopra, tranne per il fatto che l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati, alle stesse condizioni di cui al precedente punto 1.	25%
3.	Mancanza di giustificazione dell'omessa suddivisione di un appalto in lotti	Articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	L'amministrazione aggiudicatrice non indica i motivi principali della sua decisione di non procedere a una suddivisione in lotti.	5%
4.	Inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione ⁴ o mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte qualora vengano apportate modifiche significative alla documentazione di gara	Articoli da 27 a 30, articolo 47, paragrafi 1 e 3, e articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni.	100%
		Articoli da 45 a 48, articolo 66,	La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %) ⁵ .	25%
		paragrafo 3, e articolo 73, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE	La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche	10%

lavori/servizi/forniture ne ha evitato la pubblicazione in conformità di dette norme

⁴ Tali termini sono applicabili alle procedure aperte, alle procedure ristrette e alle procedure competitive con negoziazione. Si richiama l'attenzione anche sull'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE: "Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31"

⁵ Ad esempio, considerando il termine minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte (a norma dell'articolo 27 della direttiva 2014/24/UE) potrebbero verificarsi due scenari: 1) il termine applicato dall'amministrazione aggiudicatrice era 10 giorni, vale a dire che la riduzione del termine è pari al 71,4 % [= (35-10)/35]), cosa che giustifica una rettifica finanziaria del 25 %; 2) il termine applicato dall'amministrazione aggiudicatrice era 10 giorni, ma il termine minimo poteva essere di 15 giorni (poiché è stato pubblicato un avviso di preinformazione), vale a dire che la riduzione del termine è pari al 33 % [= (15-10)/15]), cosa che giustifica una rettifica finanziaria del 10 %.

			significative ai documenti di gara ⁶ .	
			La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %.	5%
5.	Tempo insufficiente affinché i potenziali offerenti o candidati ottengano la documentazione di gara o restrizioni all'ottenimento della documentazione di gara	Articoli 29 e 34 della direttiva 2014/23/UE Articoli 22 e 53 della direttiva 2014/24/UE Articoli 40 e 73 della direttiva 2014/25/UE	Il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti), il che causa ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza	10%
			Il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto, ma la riduzione è inferiore all'80 % dei termini per la ricezione delle offerte secondo le disposizioni pertinenti.	5%
			Il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è inferiore o uguale a 5 giorni; ovvero se l'amministrazione aggiudicatrice non ha offerto affatto ⁷ un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE,	25%

⁶ Si veda l'articolo 47, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24/UE

⁷ Qualora sia stato offerto un accesso elettronico, ma il periodo di accesso sia stato ridotto, si applicano i corrispondenti tassi del 25 %, 10 % o 5 % suindicati.

			si configura un'irregolarità grave ⁸	
6.	Mancata pubblicazione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte ⁹ o mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte	Articoli 3 e 39 della direttiva 2014/23/UE Articoli 18 e 47 della direttiva 2014/24/UE Articoli 36 e 66 della direttiva 2014/25/UE	I termini iniziali per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) erano corretti e conformi alle disposizioni applicabili, però sono stati prorogati senza l'opportuna pubblicazione secondo le norme pertinenti (ossia pubblicazione nella GU), e (la proroga dei termini) è stata pubblicizzata utilizzando altri mezzi (si vedano le condizioni di cui al precedente punto 1).	5%
			Come sopra, tranne per il fatto che (la proroga dei termini) non è stata pubblicizzata utilizzando altri mezzi (si vedano le condizioni di cui al precedente punto 1); ovvero non vengono prorogati i termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ¹⁰ .	10%
7.	Casi che non giustificano il ricorso ad una procedura competitiva con negoziazione	Articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE	L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva con	25%

⁸ Salvo se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo e al terzo comma dello stesso paragrafo. In tali casi non si applica alcuna rettifica.

⁹ Ovvero della proroga dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione; tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

¹⁰ Si veda l'articolo 47, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/24/UE. In caso di procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 28, paragrafo 6, della suddetta direttiva, il termine è di quattro giorni.

	o al dialogo competitivo		negoziazione o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva.	
			Casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha garantito piena trasparenza, anche giustificando il ricorso a tali procedure nella documentazione di gara, non ha limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e ha assicurato la parità di trattamento di tutti gli offerenti nel corso delle negoziazioni.	10%
8.	Inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati ¹¹	Articoli da 33 a 39 della direttiva 2014/24/UE Articoli da 51 a 57 della direttiva 2014/25/UE	Non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati ¹² previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti ¹³ .	10%
			Se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave ¹⁴ .	25%
9.	Omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o aggiudicazione (e della relativa ponderazione), o delle condizioni di esecuzione dell'appalto o delle specifiche tecniche	Articoli 31, 33, 34, 36, 37, 38 e 41, nonché allegato V [punto 7, lettera c), e punto 9] della direttiva 2014/23/UE Articoli 42, 51 e 53, articoli da 56 a 63, articoli 67 e 70, nonché	a) Omessa pubblicazione nel bando di ¹⁵ ei criteri di selezione e/o aggiudicazione (e della relativa ponderazione).	25%
			b) Omessa pubblicazione nel bando di gara ¹⁶ delle condizioni di esecuzione dell'appalto o delle specifiche tecniche.	10%

¹¹ Eccettuati i casi in cui l'irregolarità rientra in altri casi di irregolarità illustrati nei presenti orientamenti.

¹² Le procedure di gara interessate sono: accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

¹³ Esempio: il periodo di validità di un accordo quadro supera quattro anni senza debita giustificazione

¹⁴ Se l'inosservanza delle norme ha determinato la mancata pubblicazione del bando di gara, il tasso di rettifica deve essere stabilito conformemente al punto 1

¹⁵ O nella documentazione di gara se questa è pubblicata insieme al bando di gara

¹⁶ O nella documentazione di gara se questa è pubblicata insieme al bando di gara

	<p>o descrizione non sufficientemente dettagliata dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione</p> <p>o mancata comunicazione</p> <p>o pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari</p>	<p>allegato V, parte C [punto 11, lettera c), e punto 18] e allegato VII della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articoli 60, 71 e 73, articoli da 76 a 79, articoli 82 e 87, nonché allegato VIII e allegato XI, parte A (punti 16 e 19), parte B (punti 15 e 16) e parte C (punti 14 e 15) della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Principio della parità di trattamento di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Giurisprudenza: CGUE-07/2016, Dimarso, CGUE-11/2010, Commissione/Irlanda, CGUE01/2008, Lianakis</p>	<p>c) Né il bando di gara pubblicato né il capitolato d'onori descrivono in maniera sufficientemente dettagliata i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione, determinando così un'indebita limitazione della concorrenza (ossia, la mancanza di sufficienti dettagli potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti)¹⁷.</p> <p>d) I chiarimenti o le informazioni supplementari (in relazione ai criteri di selezione/aggiudicazione) forniti dall'amministrazione aggiudicatrice non sono stati comunicati a tutti gli offerenti o non sono stati pubblicati.</p>	
10.	<p>Utilizzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o – condizioni di esecuzione dell'appalto o – specifiche tecniche che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali 	<p>Articoli 36, 37, 38 e 41 in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 42, articoli da 56 a 63 e articoli 67 e 70 in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, nonché allegato VII della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 60, articoli da 76 a 79 e articoli 82 e 87 in combinato disposto con l'articolo 36,</p>	<p>Casi in cui gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali.</p> <p>Ciò si verifica, ad esempio, se è previsto l'obbligo che, al momento della presentazione dell'offerta, gli offerenti dispongano di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) uno stabilimento o un rappresentante nel paese o nella regione; o 	25%

¹⁷ Salvo se i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione sono stati precisati dall'amministrazione aggiudicatrice con dettagli sufficienti, su richiesta degli offerenti, prima del termine per la presentazione delle offerte.

		paragrafo 1, nonché allegato VIII della direttiva 2014/25/UE	ii) esperienza e/o qualifiche nel paese o nella regione ¹⁸ ; o iii) attrezzature nel paese o nella regione.	
			Come sopra, salvo che è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.	10%
11.	Utilizzo di: – criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o – condizioni di esecuzione dell'appalto o – specifiche tecniche che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici	Articoli 36, 37, 38 e 41 in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE Articolo 42, articoli da 56 a 63 e articoli 67 e 70 in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, nonché allegato VII della direttiva 2014/24/UE Articolo 60, articoli da 76 a 79 e articoli 82 e 87 in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, nonché allegato VIII della direttiva 2014/25/UE	Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara, come esemplificato nei casi seguenti: 1) casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono connessi ma non proporzionati all'oggetto dell'appalto; 2) casi in cui, nel corso della valutazione degli offerenti o dei candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione; 3) casi in cui vengono richiesti specifici marchi/standard ¹⁹ , salvo il caso in cui tali requisiti	10%

¹⁸ La definizione dei criteri di selezione non deve essere discriminatoria o restrittiva e deve essere connessa all'oggetto dell'appalto e proporzionata. In ogni caso, qualora non sia possibile descrivere in maniera sufficientemente precisa lo specifico criterio di selezione, il riferimento utilizzato nei criteri di selezione deve essere accompagnato dalle parole "o equivalente" per garantire l'apertura alla concorrenza. Quando sono rispettate tali condizioni non si applica alcuna rettifica finanziaria.

¹⁹ Senza consentire l'utilizzo di un marchio equivalente poiché non viene utilizzata la menzione obbligatoria "o equivalente".

			<p>riguardano una parte accessoria dell'appalto e la loro potenziale incidenza sul bilancio dell'UE è solo formale (si veda la sezione 1.4).</p>	
			<p>Casi in cui sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.</p>	5%
			<p>Casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto; o casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.</p>	25%
12.	Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalto ²⁰	<p>Articolo 3 della direttiva 2014/23/UE Articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE Articolo 36 della direttiva 2014/25/UE Causa C-340/02, Commissione/Francia,</p>	<p>La descrizione contenuta nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa al punto che potenziali offerenti/candidati potrebbero non riuscire a comprendere pienamente l'oggetto</p>	10%

²⁰ 7 Salvo il caso in cui: i) le direttive prevedono negoziazioni o ii) l'oggetto dell'appalto è stato precisato in seguito alla pubblicazione del bando di gara e tale chiarimento è stato pubblicato nella GU.

		ECLI:EU:C:2004:623, e causa C299/08, Commissione/Francia, ECLI:EU:C:2009:769 Causa C-423/07, Commissione/Spagna	dell'appalto, con un effetto dissuasivo di potenziale limitazione della concorrenza ²¹ .	
13.	Limitazione ingiustificata dei subappalti	Articolo 38, paragrafo 2, e articolo 42 della direttiva 2014/23/UE Articolo 63, paragrafo 2, e articolo 71 della direttiva 2014/24/UE Articolo 79, paragrafo 3, e articolo 88 della direttiva 2014/25/UE Causa C-406/14, Wrocław – Miasto na prawach powiatu, ECLI:EU:C:2016:652, punto 34	La documentazione di gara (ad esempio le specifiche tecniche) impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto definita in termini astratti come una certa percentuale dello stesso, indipendentemente dalla possibilità di verificare le capacità dei potenziali subappaltatori e senza menzionare il carattere essenziale dei compiti che ne sarebbero interessati.	5%

Selezione degli offerenti e valutazione delle offerte

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
14.	Criteri di selezione (o specifiche tecniche) sottoposti a modifica dopo l'apertura delle offerte oppure applicati in modo scorretto	Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 37 della direttiva 2014/23/UE Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE Articolo 36, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE	I criteri di selezione (o le specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati applicati in maniera errata durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione di offerte che non avrebbero dovuto essere accettate (o il rigetto di offerte che avrebbero dovuto essere accettate ²²) se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25%
15.	Valutazione delle	Articolo 41 della direttiva 2014/23/UE	Nella valutazione delle offerte 1) non sono stati rispettati i criteri	10%

²¹ Esempio: da reclami o informazioni presentati durante lo svolgimento della procedura di gara è emerso che il capitolato d'onere non è sufficiente a far sì che i possibili offerenti comprendano l'oggetto dell'appalto. Tuttavia, il numero di domande presentate da potenziali offerenti non è un'indicazione della sussistenza di un'irregolarità, purché le domande ricevano una risposta adeguata dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

²² Salvo che l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare chiaramente che l'offerta rifiutata non sarebbe comunque stata selezionata e che l'irregolarità non ha dunque avuto alcuna incidenza finanziaria.

	offerte in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli pubblicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o valutazione secondo ulteriori criteri di aggiudicazione che non sono stati pubblicati	Articoli 67 e 68 della direttiva 2014/24/UE Articoli 82 e 83 della direttiva 2014/25/UE Causa C-532/06, Lianakis, ECLI:EU:C:2008:40, punti 43-44, e causa C6/15, TNS Dimarso, punti 25-36	di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati ²³ .	
			Qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave.	25%
16.	Pista di controllo insufficiente in relazione all'aggiudicazione dell'appalto	Articolo 84 della direttiva 2014/24/UE Articolo 100 della direttiva 2014/25/UE	La pertinente documentazione (definita dalle disposizioni applicabili delle direttive) è insufficiente a giustificare l'aggiudicazione dell'appalto, il che causa una mancanza di trasparenza.	25%
			Rifiutare l'accesso alla documentazione pertinente costituisce un'irregolarità critica, dato che l'amministrazione aggiudicatrice non fornisce prove atte a dimostrare che la procedura di gara si sia svolta nel rispetto delle norme applicabili.	100%
			Per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro, se l'ente beneficiario avesse dichiarato, ai fini dei requisiti generali ex art. 94 del codice dei contratti, di aver acquisito le autodichiarazioni da parte dell'operatore economico aggiudicatario senza però fornire prova dei controlli a campione svolti	5%
			Se l'ente avesse riportato nell'atto di affidamento una frase con la quale attesta di aver proceduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 94	

²³ Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE e della giurisprudenza in materia

			del codice dei contratti, elencandoli, ma queste verifiche fossero risultati parziali, per affidamenti diretti sotto i 40.000 mila euro	5%;
			Per affidamenti di contratti di importi superiori ai 40.000 euro, se l'ente, in caso di verifiche parziali sul possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 94 del codice dei contratti, non le avesse regolarizzate anche a seguito di nuovo svolgimento delle verifiche stesse con efficacia ex tunc.	100%
17.	Negoziazione nel corso della procedura di aggiudicazione, comprese modifiche dell'offerta selezionata durante la valutazione	Articolo 37, paragrafo 6, e articolo 59 della direttiva 2014/23/UE Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE Articolo 36, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE, causa C-324/14, Partner Apelski Dariusz, ECLI:EU:C:2016:214, punto 69, e causa C27/15, Pippo Pizzo, ECLI:EU:C:2016:404 Cause riunite C-21/03 e C-34/03, Fabricom, ECLI:EU:C:2005:127	L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente o il candidato a modificare la sua offerta ²⁴ durante la valutazione delle offerte e tale modifica determina l'aggiudicazione dell'appalto all'offerente o al candidato in questione; ovvero nell'ambito di una procedura aperta o ristretta l'amministrazione aggiudicatrice negozia con uno o più offerenti durante la fase di valutazione, il che comporta una modifica sostanziale dell'appalto rispetto alle condizioni iniziali indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onori; ovvero per quanto riguarda le concessioni, l'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente o il candidato a modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi durante le negoziazioni e tale modifica	25%

²⁴ Eccettuati le procedure negoziate, il dialogo competitivo e i casi in cui le direttive consentono all'offerente o al candidato di presentare, integrare, precisare o completare le informazioni e i documenti.

			determina l'aggiudicazione dell'appalto all'offerente o al candidato in questione.	
18.	Partecipazione precedente irregolare di candidati/offerenti presso l'amministrazione aggiudicatrice	Articolo 3 e articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE Articolo 18, paragrafo 1, e articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE Articolo 36, paragrafo 1, e articolo 59 della direttiva 2014/25/UE Cause riunite C-21/03 e C-34/03, Fabricom, ECLI:EU:C:2005:127	Casi in cui una precedente consulenza resa da un offerente all'amministrazione aggiudicatrice comporta una distorsione della concorrenza o determina una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, alle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE ²⁵ .	25%
19.	Procedura competitiva con negoziazione, con modifica sostanziale delle condizioni fissate nel bando di gara o nel capitolato d'onori	Articolo 29, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/24/UE Articolo 47 della direttiva 2014/25/UE	Nel contesto di una procedura competitiva con negoziazione, le condizioni iniziali dell'appalto sono state sostanzialmente modificate ²⁶ , cosa che avrebbe imposto la pubblicazione di una nuova gara d'appalto.	25%
20.	Rigetto ingiustificato di offerte anormalmente basse	Articolo 69 della direttiva 2014/24/UE Articolo 84 della direttiva 2014/25/UE Cause riunite C-285/99, Lombardini, e C-286/99, Mantovani, ECLI:EU:C:2001:610, punti da 78 a 86, e causa T-402/06, Spagna/Commissione, ECLI:EU:T:2013:445, punto 91	Le offerte anormalmente basse rispetto ai lavori/alle forniture/ai servizi sono state rigettate, ma, prima di rigettare tali offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non ha interpellato per iscritto i rispettivi offerenti (ad esempio per chiedere dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta considerati rilevanti), ovvero, ove abbia interpellato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.	25%
21.	Conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di appalto	Articolo 35 della direttiva 2014/23/UE Articolo 24 della direttiva 2014/24/UE Articolo 42 della direttiva 2014/25/UE Causa C-538/13, eVigilo, ECLI:EU:C:2015:166,	Casi in cui è stato individuato un conflitto di interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o	100%

²⁵ Tale consulenza è irregolare a prescindere dal fatto che abbia luogo nella fase di redazione della documentazione di gara o durante la precedente procedura di presentazione dei progetti.

²⁶ Si veda l'articolo 29, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

		punti 31-47	all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 42 della direttiva 2014/25/UE), e l'offerente interessato è riuscito ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione ²⁷	
22.	Turbativa di gara d'appalto ²⁸ (accertata da un'autorità anticartello o garante della concorrenza, da un organo giurisdizionale o da un altro organismo competente)	Articolo 35 della direttiva 2014/23/UE Articolo 24 della direttiva 2014/24/UE Articolo 42 della direttiva 2014/25/UE	Caso 1a: gli offerenti responsabili della turbativa hanno agito senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e una delle imprese coinvolte è riuscita a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione.	10%
			Caso 1b: se alla procedura di gara hanno partecipato unicamente imprese coinvolte nella turbativa, la concorrenza risulta gravemente compromessa.	25%
			Caso 2: una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o l'amministrazione aggiudicatrice ha contribuito alla turbativa della gara d'appalto assistendo gli offerenti responsabili e una delle imprese coinvolte è riuscita a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione. In tal caso si configura una condotta fraudolenta/un conflitto di interessi a carico della persona all'interno del sistema di gestione e di controllo che ha assistito le imprese coinvolte nella turbativa o a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.	100%

²⁷ Il conflitto di interessi può verificarsi già in fase di preparazione del progetto qualora tale fase abbia avuto un'influenza sulla documentazione di gara/procedura di gara.

²⁸ Una turbativa di gara d'appalto si verifica quando un gruppo di imprese concorda di alzare i prezzi o diminuire la qualità dei prodotti, dei lavori o dei servizi offerti in gare d'appalto pubbliche. Non si applica alcuna rettifica se gli offerenti responsabili della turbativa hanno agito senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e nessuna delle imprese coinvolte è riuscita a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione.

Esecuzione dell'appalto

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
23.	Modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive	<p>Articolo 43 della direttiva 2014/23/UE Articolo 72 della direttiva 2014/24/UE Articolo 89 della direttiva 2014/25/UE Causa C-496/99P, Succhi di Frutta, ECLI:EU:C:2004:236, punti 116 e 118 Causa C-454/06, Pressetext, ECLI:EU:C:2008:351 Causa C-340/02, Commissione/Francia, ECLI:EU:C:2004:623 Causa C-91/08, Wall AG, ECLI:EU:C:2010:182</p>	<p>1) Sussistono modifiche dell'appalto (compresa la limitazione del suo ambito di applicazione) che non sono conformi all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva citata. Le modifiche agli elementi dell'appalto non si considerano tuttavia un'irregolarità soggetta a rettifica finanziaria se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 2, ossia:</p> <p>a) il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: i) le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE²⁹, e ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; e</p> <p>b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro³⁰.</p>	25 % del contratto iniziale e dei nuovi lavori/forniture/servizi (eventuali) derivanti dalle modifiche

²⁹ Le soglie vengono riviste ogni due anni; si veda l'articolo 6 della direttiva

³⁰ Il concetto di "natura complessiva del contratto o accordo quadro" non è definito dalle direttive e non è stato ancora oggetto di giurisprudenza. Si veda anche il considerando 109 della direttiva 2014/24/UE. Ulteriori indicazioni a tale riguardo sono fornite nella nota SIGMA n. 38 sul tema della modifica degli appalti pubblici (disponibile all'indirizzo <http://www.sigmaxweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf>): "Le modifiche sono permesse ove espressamente previsto nelle clausole di revisione contenute nella documentazione di gara iniziale. Le clausole di revisione possono offrire un certo grado di flessibilità in relazione alle condizioni dell'appalto. Non possono essere autorizzate modifiche dell'appalto solo perché menzionate in anticipo nella documentazione di gara. Le clausole di revisione contenute nella documentazione di gara devono essere chiare, precise e inequivocabili. Le clausole di revisione non devono essere redatte in termini generali per contemplare tutte le possibili modifiche. È probabile che una clausola di revisione troppo generale violi il principio della trasparenza e comporti il rischio di disparità di trattamento. [...] Le clausole di revisione devono precisare la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. [...] Le clausole di revisione non devono alterare la natura generale del contratto. [...] Ad esempio, è probabile che venga redatto un nuovo contratto se la natura dell'appalto è modificata in maniera tale da richiedere la fornitura di prodotti diversi o l'erogazione di servizi di

			2) Sussiste una modifica sostanziale degli elementi dell'appalto (come il prezzo, la natura dei lavori, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali utilizzati) se la modifica conferisce al contratto attuato un carattere sostanzialmente diverso da quello inizialmente stipulato. In ogni caso, si considera sostanziale una modifica che soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.	
		Articolo 72, paragrafo 1, lettera b), frase conclusiva, e articolo 72, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 2014/24/UE	Aumento di prezzo superiore al 50 % del valore del contratto iniziale	25 % del contratto iniziale e 100 % delle relative modifiche del contratto (aumento di prezzo)

tipo diverso rispetto a quelli previsti dall'appalto originario. In tali circostanze non sarà consentita una modifica, anche se l'ambito di applicazione, la natura e le condizioni inerenti a prodotti diversi o nuovi servizi sono stati definiti in anticipo in maniera chiara, precisa e inequivocabile".